



SENT. 123/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59700 del ruolo generale proposto

dal sig. XX, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Cieri,

elettivamente domiciliato come in atti

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e

difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo, Giuseppina Giannico, Antonella

Patteri, Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in Roma, alla

Via Cesare Beccaria, n.29, presso la sede dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

per la riforma

della sentenza n. 279/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

	Abruzzo, depositata il 7.12.2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, data per letta la	
	relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza,	
	l'avv. Luigi Conti su delega scritta di Tommaso Cieri e l'Avv. Carcavallo	
	in rappresentanza dell'INPS.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La sentenza appellata ha rigettato il ricorso con cui il XX ha chiesto che	
	fosse accertato il suo diritto alla pensione di inabilità ordinaria in	
	totalizzazione, in base ai contributi versati nella gestione separata INPS	
	e, in via subordinata, che per i medesimi contributi (gestione separata	
	INPS) fosse calcolata la pro-quota ai sensi del D.Lgs. 184/97 e L.	
	228/2012, commi 240, 242, 243, 244.	
	L'appellante ha proposto appello avverso la predetta sentenza	
	lamentando, con il primo motivo, erronea interpretazione e/o	
	applicazione dell'art. 2 D.lgs. 42/06 e, con il secondo motivo, erronea	
	interpretazione e/o applicazione dell'art. 1 D.Lgs. 184/97. Con il terzo	
	motivo ~~to~~ si richiede il riconoscimento del diritto (alla totalizzazione in	
	virtù del D.Lgs. 42/06 ovvero al cumulo ex D.Lgs. 184/97) a decorrere	
	dal 27.6.12, con contestuale versamento dei ratei pensionistici a	
	decorrere da tale data.	
	L'appellante ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo	
	2	

	diritto alla totalizzazione della propria pensione privilegiata/inabilità	
	nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo i principi di cui al	
	D.Lgs. 42/06 a decorrere dal 27.6.12 ovvero dalla diversa data che sarà	
	ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare I.N.P.S. a corrispondere	
	la pensione di inabilità totalizzata come richiesta dal ricorrente con	
	decorrenza dal 27.6.12 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia,	
	con interessi legali e rivalutazione monetaria.	
	In via subordinata, l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare il	
	suo diritto al cumulo/pro-quota della propria pensione	
	privilegiata/inabilità nella misura che sarà ritenuta di giustizia ai sensi	
	del D.Lgs. 184/97 a decorrere dal 27.6.12 ovvero dalla diversa data che	
	sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare I.N.P.S. a	
	corrispondere la pensione di inabilità incrementata della quota come	
	richiesta dal ricorrente con decorrenza dal 27.6.12 ovvero dalla diversa	
	data ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria	
	L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza	
	dei motivi di censura e la conferma della sentenza di primo grado.	
	All'udienza odierna, gli avvocati presenti hanno insistito nelle	
	conclusioni agli atti.	
	DIRITTO	
	Il primo motivo è infondato.	
	Il quadro normativo di riferimento è composto anzitutto dall'art. 1 del	
	d.lgs. 42 del 2006: il disposto letterale della norma non consente di	
	3	

	accedere alla tesi propugnata dall'appellante, essendo la norma stessa	
	chiara nel precludere la totalizzazione a fronte del conseguimento, in	
	una delle gestioni interessate, di una pensione autonoma.	
	Nella stessa prospettiva si pone l'art. 1 della legge n. 228 del 2012 e, in	
	particolare, il comma 240.	
	Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'INPS,	
	l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 1 della legge n. 228 del	
	2012 impone di ritenere sussistente anche per il trattamento di inabilità	
	la causa ostativa al cumulo rappresentata dalla conseguita titolarità di	
	una pensione a carico di una delle gestioni.	
	Il citato comma 240 non prevede alcuna deroga espressa a tale causa	
	ostativa, sancita in linea generale dal precedente comma 239 per tutte le	
	pensioni, sicché essa deve reputarsi operante anche per quelle di	
	inabilità.	
	Il legislatore ha consentito la liquidazione della pensione di inabilità	
	anche a fronte della maturazione «dei requisiti contributivi per la	
	pensione di inabilità in una di dette gestioni», con ciò dunque	
	derogando alla generale previsione del comma 239 solo nella parte in	
	cui esso precludeva (almeno sino alla novella di cui all'art. 1, comma	
	195, lettera a, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) il cumulo nei	
	confronti dei lavoratori che fossero già in possesso dei soli requisiti per	
	il diritto al trattamento pensionistico in una delle singole gestioni	
	coinvolte nel cumulo, ma non anche nella parte in cui esso preclude il	
	4	

	cumulo ai titolari di trattamento a carico di una delle gestioni.	
	Il comma 240 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 non reca alcuna	
	deroga alla causa ostativa della effettiva titolarità della pensione a carico	
	di una delle forme previdenziali interessate dal cumulo, sicché tale	
	condizione preclusiva deve ritenersi appieno vigente pure in ipotesi di	
	liquidazione di un trattamento di inabilità.	
	Nella fattispecie in esame, il sig. XX è titolare di pensione privilegiata a	
	carico della gestione pubblica. In base al quadro normativo sopra	
	riportato, non può ritenersi sussistente, come del resto già evidenziato	
	dal giudice di primo grado, il suo diritto a totalizzare, o a cumulare, la	
	contribuzione versata nella ripetuta gestione con quella versata nella	
	gestione separata dell'INPS.	
	Non è fondato neppure il secondo motivo di appello.	
	Il denunciato vizio di «erronea interpretazione e/o applicazione	
	dell'art. 1 D.Lgs. 184/97» in realtà non sussiste, per le stesse ragioni che	
	sono già state esposte in relazione al primo motivo di appello.	
	Osserva peraltro in modo dirimente l'INPS – e il Collegio condivide	
	l'osservazione – che alla fattispecie in esame non è applicabile la	
	disciplina di cui al d.lgs. n. 184 del 1997: il cumulo previsto dalla	
	predetta norma riguarda « i lavoratori di cui all'art. 1, comma 19, della	
	legge 8 agosto 1995, n. 335», ossia i lavoratori destinatari del sistema di	
	calcolo della pensione interamente contributivo in quanto titolari di sola	
	contribuzione versata dopo il 1° gennaio 1996 (l'art. 1, comma 19, della	
	5	

	legge n. 335 del 1995 prevede infatti che «per i lavoratori i cui trattamenti	
	pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema	
	contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di	
	anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata “pensione	
	di vecchiaia”»).	
	Nel caso di specie, il XX non è titolare di pensione secondo il sistema	
	contributivo puro: il primo contributo versato è infatti anteriore al 1°	
	gennaio 1996. Il che esclude l’applicabilità della disciplina di cui al	
	d.lgs. n. 184 del 1997.	
	Il rigetto dei primi due motivi di appello comporta l’assorbimento della	
	questione della decorrenza della pensione prospettata con il terzo	
	motivo di appello. Trattasi, ad ogni modo, di censura infondata, in	
	quanto l’art. 1, commi 239 e ss. della legge n. 228 del 2012 è entrato in	
	vigore il 1° gennaio 2013, per cui le pensioni liquidate in applicazione di	
	essa non possono avere decorrenza anteriore a tale data.	
	In conclusione, l’appello deve essere rigettato e per l’effetto la sentenza	
	impugnata va confermata.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10	
	della legge 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello,	
	definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.	
	6	

	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 02/05/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	7	

